SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della solidarietà sociale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'università e della ricerca

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2006, n. **263.**

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;

Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Individuazione del Commissario delegato

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale.

Art. 2.

Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai princìpi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Art. 3.

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, il Commissario delegato ridefinisce le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato individua in termini di somma urgenza le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse esistenti nella regione Campania, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio.

Art. 4.

Misure per la raccolta differenziata

1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato le percentuali previste dall'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5.

Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche di «Paenzano 2» nel comune di Tufino, di «Riconta» nel comune di Villaricca e «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino. Sono altresì utilizzate quelle già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato - prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente.

2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché, d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e le tutela delle acque nella regione Campania, alla bonifica dei territori interessati.

3. Il Commissario delegato può disporre, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti.

4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.

5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Gli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto gravano sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Art. 6.

Pignoramenti

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0284

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Cesare Festa;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania in data 5-18 luglio 2005, confermata dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza del 28 novembre 2005 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione datata 20 maggio 2006, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cesare Festa.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Vallo della Lucania del 5-18 luglio 2005, confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 28 novembre 2005, e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione, datata 20 maggio 2006, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta (Salerno).

Roma, 18 settembre 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A09055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Lungro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lungro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lungro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominta commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lungro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 settembre 2006, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0038738/2006/AREA II/EE.LL. del 7 settembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lungro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 18 settembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A09056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006.

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (Repertorio n. 1250).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*, concernenti la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle predette disposizioni, allo scopo di consentire il concorso della comunità scientifica alla corretta ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Composizione

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata esperienza in tale ambito, di cui:

il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile;

il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);

il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.),

tre esperti in materia di rischio sismico;

tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico;

tre esperti in materia di rischio vulcanico;

un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale;

un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario;

cinque esperti in materia di protezione civile.

Art. 2.

Nomina dei componenti

(Omissis).

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1, si riunisce di regola con cadenza bimestrale.

2. Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione civile.

Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.

3. Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.

4. Il Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.

5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, alle quali siano stati regolarmente invitati.

8. Qualora la Commissione ritenga necessaria l'esecuzione di specifici studi, indagini o analisi, il Presidente o il Presidente vicario ne rappresentano l'esigenza al capo del Dipartimento al fine degli ulteriori seguiti di competenza.

9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione.

10. Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.

11. Il servizio segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della commissione.

12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 4.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 12 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2002, n. 91, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2002, n. 264, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2006
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 187

06A09059

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2006.

Individuazione dell'autorità centrale per la ricezione delle rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 131, comma 2 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

Vista la regola 99, comma 1 del regolamento di esecuzione della predetta Convenzione, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, recante le norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari;

Considerato che dovrà provvedersi alla designazione dell'autorità centrale, che assume l'incarico di ricevere le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti per trasmetterle all'autorità competente per l'esecuzione;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'incarico all'Ufficio italiano brevetti e marchi essendo, ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'autorità centrale, istituzionalmente preposta alle gestione dei servizi e diritti in materia di proprietà industriale nonché alla promozione e al mantenimento di relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, in particolare con l'Ufficio europeo dei brevetti;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è l'autorità italiana competente a ricevere le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e a trasmetterle alle competenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale per l'esecuzione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A09039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 26 luglio 2006.

Articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Direttiva n. 4/06).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'università e della ricerca

Ai nuclei di valutazione

Agli organi di controllo interno

e, per conoscenza:

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. *Premessa.*

Si emana la presente direttiva, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, relativa alla disciplina prevista dalla disposizione legislativa indicata in oggetto.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inerente, fra l'altro, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente in corso di conversione, prevede, all'art. 34, comma 1, che siano individuati i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, attribuiti ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine la norma rinvia la determinazione dei criteri per tale individuazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi con il concerto del Ministro per l'economia e le finanze.

2. *Individuazione provvisoria dei trattamenti.*

La finalità della disposizione, come in essa espressamente chiarito, va ricercata nell'esigenza di stabilire principi di contenimento della spesa e, soprattutto, di uniformità e perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti in questione, pur nel rispetto dei principi posti dall'art. 24 del decreto legislativo citato. Essa, infatti, mira, tenendo conto dei profili organizzativi e dei contenuti delle funzioni svolte, ad evitare sostanziali ed eccessive differenze, spesso non sufficientemente motivate, proprio in considerazione della struttura e delle modalità di individuazione ed erogazione della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.

Pertanto nello stipulare i contratti individuali relativi ad incarichi di Segretario generale, di Capo dipartimento, di uffici generali di livello generale si dovrà definire il trattamento economico accessorio in misura tale da assicurare ai dirigenti un importo non superiore a quello in godimento ove confermati, ed un importo corrispondente alla graduazione dell'ufficio, operata sulla base delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, e comunque non superiore a quello riconosciuto al precedente titolare in caso di attribuzione di un nuovo incarico. Tali importi dovranno altresì considerare gli incrementi di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza relativi al quadriennio normativo ed ai bienni economici 2002-2005. Il trattamento economico accessorio così definito dovrà considerarsi determinato in via provvisoria, rinviando la definitiva determinazione a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 con il quale saranno individuati i criteri per i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali generali.

Si rappresenta inoltre che i contratti individuali dovranno contenere il richiamo al principio di onnicomprensività retributiva, nel senso che il trattamento economico riconosciuto remunera, oltre le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa» (art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 165/2001).

Sul piano retributivo va tenuto presente che lo svolgimento dei predetti incarichi aggiuntivi, da richiamare specificamente anche nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, trova la propria disciplina di riferimento per quanto concerne il personale dirigente dell'area I nell'art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed in analoghe disposizioni per gli altri comparti. La citata disposizione contrattuale prevede che «allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto». Tale quota, in una misura ricompresa tra il 50 ed il 66% dei compensi relativi all'incarico svolto e confluiti negli appositi fondi, dovrà essere definita, per i dirigenti incaricati di funzioni di livello generale, nel contratto individuale.

3. *Attività di programmazione.*

Più in generale si coglie l'occasione per ricordare la necessità di un monitoraggio e una programmazione continua sulla spesa per i contratti oggetto del nuovo intervento normativo. Infatti l'attuale struttura della retribuzione dei dirigenti prevede che, per i contratti individuali, la parte avente carattere accessorio, la quale trova il suo finanziamento in un apposito fondo costituito presso ciascuna amministrazione, sia composta dalla retribuzione di posizione di parte variabile e da quella di risultato, così come definita dal contratto collettivo nazionale stipulato nel 2001, la prima quale corrispettivo delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità e la seconda quale incentivo al raggiungimento degli obiettivi annuali. Entrambe le voci retributive debbono essere determinate in modo puntuale all'atto della stipula del contratto individuale.

Risulta, pertanto, necessario, che l'amministrazione accerti preventivamente che le risorse finanziarie disponibili consentano la remunerazione di tutti gli incarichi conferiti e da conferire, effettuando una stima preventiva dei relativi costi e tenendo conto dei fattori in base ai quali procedere alla determinazione degli importi relativi, poiché risulta evidente come, all'interno della singola amministrazione, l'entità delle retribuzioni accessorie da corrispondere è condizionata, dalla disponibilità del fondo.

4. *Stipula contratti individuali.*

Successivamente, all'atto della stipula del contratto individuale, rimane ferma la necessità di fare riferimento al richiamato art. 24, il quale, nel dettare i principi cui conformare la disciplina dei trattamenti economici del personale dirigenziale, stabilisce che, per gli incarichi richiamati, il trattamento economico accessorio sia «collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione» nonché di considerare anche altri aspetti, quali la rilevanza e la collocazione istituzionale dell'ufficio da ricoprire. Conseguentemente si ritiene opportuno che le singole amministrazioni diano puntuale attuazione alla previsione anche con riferimento agli incarichi relativi agli uffici di livello dirigenziale generale in considerazione della complessità organizzativa delle strutture, del personale assegnato e delle responsabilità previste.

Gli aspetti economici del contratto individuale e, nella specie, la retribuzione accessoria, rivestono una particolare importanza anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi assegnati da perseguire e con l'attività da espletare, secondo la linea indicata dal decreto legislativo n. 286 del 1999, in materia di valutazione del personale con incarico dirigenziale in particolare per il riconoscimento del trattamento economico per esso previsto.

Come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti sul risultato dell'indagine concernente «La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge n. 145 del 2002», del 21 giugno 2006, in una amministrazione moderna, orientata ad una logica di risultato, sarebbe opportuno valorizzare le risorse destinate ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi, diversamente da quanto finora accaduto nella maggior parte delle Amministrazioni. Si rammenta infatti che l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce riferimento essenziale nel disegno di riforma della dirigenza, così come delineato in questi anni dal legislatore, in quanto rivolto a sottolineare la centralità del merito, della professionalità e della responsabilità nel sistema di governo della dirigenza. Da qui l'invito alle Amministrazioni a dotarsi di criteri di conferimento degli incarichi e di sistemi di valutazione e di controllo interno reali ed efficaci, nonché l'invito ai responsabili degli uffici e delle strutture addette alla valutazione e al controllo interno a porre attenzione alla congruità della parte variabile dell'accessorio, in considerazione del carattere premiale della stessa, rispetto alle posizioni ricoperte, agli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti. Compito di questi ultimi dovrà essere quello di segnalare puntualmente le disparità e le differenziazioni in contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed economicità che devono informare l'organizzazione e il funzionamento delle stesse.

L'attività programmatoria prima richiamata, oltre a garantire un efficiente gestione delle risorse attribuite, consentirà, nella fase precedente all'acquisto dell'efficacia dell'art. 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di intervenire a garanzia della sua piena futura attuazione, anche a tutela dei dirigenti interessati. Così come una preliminare riflessione sulla finalità del nuovo intervento normativo può essere l'occasione per rivedere l'attuale sistema di attribuzione delle voci accessorie ai fini di una loro maggiore rispondenza alle logiche che le caratterizzano.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad operare nel senso rappresentato e ad inviare all'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-IGOP, la copia dei contratti individuali stipulati ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché una relazione complessiva dalla quale emergano le valutazioni in base alle quali sono stati determinati i trattamenti economici in questione.

Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 292

06A09057

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 settembre 2006.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - Anno 2005.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su oposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1986, n. 189, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza», sostituito dal 1° gennaio 2006 dal decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attività caratterizzate da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi indicati;

Ritenuto di dover incentivare la presenza effettiva in servizio;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità;

Vista la delibera del CO.CE.R. n. 2/177/9° in data 28 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2005, al netto

degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

comando provinciale;

comando reparto operativo aeronavale;

comando gruppo;

comando compagnia;

comando nucleo provinciale di Polizia tributaria;

comando stazione navale;

comando sezione aerea;

comando tenenza;

comando sezione operativa navale;

comando brigata;

comando squadriglia navale,

per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	5,5
Capitano / Tenente	5,3
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	5,1
Maresciallo Capo	4,9
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	4,8
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	4,6

Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	4,8
Capitano / Tenente	4,6
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	4,3
Maresciallo Capo	4,0
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	3,7
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	3,4
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	2,8

Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio raccordo informativo, dell'Ufficio operazioni, dell'Ufficio analisi e delle sezioni comando;

servizio centrale investigazioni criminalità organizzata, ad esclusione dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonché del Reparto comando dei nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;

nuclei provinciali di Polizia tributaria, ad esclusione della sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei gruppi dipendenti;

gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;

compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

tenenze, ad esclusione della squadra comando;

brigate;

sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;

unità navali e nuclei sommozzatori;

piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

sezioni di Polizia giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	2,4
Capitano / Tenente	2,2
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	2,1
Maresciallo Capo	2,0
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	1,9
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	1,8
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	1,6

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla

distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	2,2
Capitano / Tenente	2,0
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	1,9
Maresciallo Capo	1,8
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	1,7
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	1,6
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	1,4

Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	1,1
Capitano / Tenente	1,0
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	0,9
Maresciallo Capo	0,8
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	0,7
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	0,6
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	0,5

Art. 7.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che abbiano prestato un numero di giorni di presenza in servizio pari o superiore a 210 nel 2005, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 2, secondo i seguenti coefficienti:

Numero di giorni	Coefficiente
da 210 a 249	1,1
pari o superiore a 250	1,5

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 8.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto è pari a € 33.000.000,00.

2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 7 del presente decreto è pari a € 8.000.000,00.

Art. 9.

1. Ai fini del computo dei giorni di effettiva presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:

i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un reparto;

i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 7, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

Art. 10.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2005, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 3.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.

L'importo è ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2005, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

di prima assegnazione;

di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì:

ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2005;

ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento, abbiano già percepito, relativamente all'anno 2003 e 2004, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 2005;

ai militari celibi e in ferma volontaria.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto e non è cumulabile con quelli previsti dagli articoli 11, 12 e 13.

Art. 11.

1. I militari che abbiano svolto, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, gli incarichi previsti per tale annualità dagli articoli 25, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.

2. Il limite di 184 giorni può essere raggiunto anche sommando gli eventuali periodi prestati in due o più degli incarichi di cui al comma 1.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non è cumulabile con l'incentivo previsto dagli articoli 10 e 12.

Art. 12.

1. I militari aventi la specializzazione «Tecnico soccorso alpino» (TSA) ed effettivamente impiegati presso le stazioni Soccorso alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.) per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non è cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 10, 11.

Art. 13.

1. Agli ufficiali ed agenti di Polizia tributaria è attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilità e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite. Detto compenso è stabilito nella misura di euro 100,00 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per ciascun beneficiario ed è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto ad eccezione dell'incentivo previsto dall'art. 10.

2. Il compenso di cui al comma 1 non compete:

ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a 184 giorni complessivi nel 2005;

ai militari compresi nella forza assente, come definita, fino al 31 dicembre 2005, dall'art. 71, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005.

Art. 14.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2005;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005;

i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005, nella forza assente, come definita, fino al 31 dicembre 2005, dall'art. 71, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

gli ufficiali di complemento;

i finanzieri ausiliari;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.

3. Nel caso di coincidenza di più fattispecie in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base all'articolo più favorevole.

4. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2005 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2005, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 15.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 16.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 8, comma 1, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Saranno altresì destinate alle finalità di cui al comma 1 le somme che si renderanno disponibili a seguito della definizione del provvedimento di concertazione di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2006

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 360

06A09031

DECRETO 4 ottobre 2006.

Fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2006, che fissa nell'allegata tabella *A*, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 2 ottobre 2006;

Considerata la necessità di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalità previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,07% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel terzo trimestre 2006, corrispondente in valore assoluto a 165,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,30 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,65 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.

Art. 2.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006
Registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 5

ALLEGATO

SIGARETTE

(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BLACK DEATH FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CIGARONNE MINI GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CIGARONNE MINI SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
GEORGE KARELIAS AND SONS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RANGER MILD FILTER 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROCKIES BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RONHILL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30

06A09054

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Dormex», registrato al n. 10247.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 7 gennaio 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 marzo 2005, con il quale è stato registrato al n. 10247 il prodotto fitosanitario denominato Dormex a nome dell'Impresa Degussa AG con sede legale in Dusseldorf (Germania), rappresentata in Italia dall'impresa Agreko con sede in Lana (Bolzano), via Peter Anich n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visto il rapporto dell'Istituto superiore di sanità, acquisito in data 22 febbraio 2005, relativo ai casi di intossicazione associati ad esposizioni occupazionali al prodotto fitosanitario Dormex rilevati nel periodo 2002-2004, nell'ambito dell'indagine prevista dall'Accordo 8 maggio 2003 tra Stato, regioni e province autonome, per l'adozione di piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visti i pareri del Sottogruppo 1 della Commissione consultiva prodotti fitosanitari del 2 maggio 2005, del 13 giugno 2005, del 28 giugno 2005 e della Commissione consultiva prodotti fitosanitari del 30 giugno 2005;

Visto il parere espresso in data 28 giugno 2005 dagli esperti del Gruppo *ad hoc* «Riesame classificazione ed etichettatura del prodotto fitosanitario Dormex», costituito nella riunione del 13 giugno 2005 del Sottogruppo della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla riclassificazione del prodotto fitosanitario Dormex da nocivo a tossico ed ulteriori modifiche in relazione all'impiego del prodotto;

Viste le segnalazioni del 23 settembre 2005 e del 7 novembre 2005 inviate da cittadini residenti in abitazioni limitrofe alle zone agricole sottoposte a trattamento con Dormex e da agricoltori utilizzatori del prodotto stesso, relative ad intossicazioni presumibilmente riconducibili all'impiego del prodotto fitosanitario Dormex;

Ravvisata la necessità di un riesame urgente dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Dormex, con particolare riferimento alla classificazione di pericolo, alle modalità di impiego ed alla necessità di inserire ulteriori indicazioni in etichetta al fine di assicurare l'uso in sicurezza del prodotto;

Visto il parere espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla nuova classificazione di pericolo, alle modalità d'impiego e ad ulteriori indicazioni cautelative, con la richiesta di presentare entro il 30 giugno 2007, pena la revoca del prodotto, una valutazione aggiornata del rischio di esposizione di astanti e residenti basata su dati di monitoraggio relativi ad una campagna di effettivo utilizzo del prodotto e una stima della deriva della sostanza attiva in normali condizioni di impiego;

Vista la nota in data 5 settembre 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 7 luglio 2006;

Decreta:

È autorizzata la modifica dell'etichetta, relativamente alla classificazione di pericolo, alle modalità d'impiego e all'inserimento di ulteriori indicazioni cautelative, del prodotto fitosanitario Dormex, autorizzato con decreto n. 10247 in data 7 gennaio 2000, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 14 marzo 2005, a nome dell'impresa Degussa AG con sede legale in Dusseldorf (Germania), rappresentata in Italia dall'impresa Agreko con sede in Lana (Bolzano), via Peter Anich n. 8, come riportato nell'etichetta allegata.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Degussa AG, dott. Albert-Frank-Str 32, 83308 Trostberg (Germania).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1, 5, 10, 20.

La validità del prodotto rimane confermata fino al 31 dicembre 2008, fermo restando l'esito delle valutazioni connesse alla ulteriore documentazione richiesta dalla sopracitata Commissione consultiva, come condizione per il mantenimento della registrazione del prodotto in questione.

L'impresa medesima è tenuta a rietichettare le confezioni di prodotto giacenti, sia presso i magazzini di deposito delle imprese produttrici sia presso gli esercizi di vendita, conformente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'impresa è tenuta, inoltre, ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare gli utilizzatori del prodotto fitosanitario Dormex delle modifiche resesi necessarie e ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FITOREGOLATORE ATTIVATORE DELLA CRESCITA

CONCENTRATO LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE DEL DORMEX®:

Principio attivo: Idrogeno cianammide 49 % p.p. (520 g/l) in soluzione acquosa

Coformulanti: q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
• Provoca ustioni. • Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. • Rischio di gravi lesioni oculari. • Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. • Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

T - TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
• Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. • Conservare in luogo fresco. • Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. • Conservare lontano da acidi e basi. • Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. • Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. • Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. • Usare indumenti protettivi e guanti adatti. • Proteggersi gli occhi/la faccia. • In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. • In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. • In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. • In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). • Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
L'uso di bevande alcoliche può aumentare gli effetti nocivi. Reazione esotermica violenta con acidi, basi e con temperature superiori a 40° C.

C - CORROSIVO

N - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Autorizzazione all'immissione in commercio:
Degussa AG, Düsseldorf, Germania
Stabilimento di produzione: Degussa AG, Chemiepark Trostberg, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D - 83308 Trostberg, Germania
Rappresentata in Italia da:
AGREKO - Via Peter Anich 8, 39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473 - 550634 - Fax: 0473 - 560127,- E-mail: agreko@virgilio.it

Registrazione nr.: 10247 del 07.01.2000
Taglia (netto): litri 1, 5, 10, 20
UN-Nr. 2922 Partita nr.: Scadenza:

® marchio registrato della Degussa AG, Düsseldorf, Germania

NORME DI SICUREZZA: NON CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE 24 ORE PRIMA, DURANTE E 24 ORE DOPO L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO, IN QUANTO POSSONO AUMENTARE GLI EFFETTI TOSSICI IN CASO DI ESPOSIZIONE. La preparazione della miscela deve sempre avvenire in ambienti aerati o all'aperto. L'applicazione del prodotto deve avvenire esclusivamente attraverso l'uso di atomizzatori di tipo trainato o semovente, previo impiego dei dispositivi di protezione. E' assolutamente vietata l'applicazione manuale del prodotto. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di pompa a spalla, ivi compreso l'atomizzatore a spalla. Sono assolutamente vietati trattamenti con altri mezzi (pennelli, spugne, ecc.). Divieto di impiego in serra. Non trattare in prossimità di insediamenti civili. Accertarsi dell'assenza di persone non addette al trattamento e/o di animali sull'area da trattare e nelle sue vicinanze durante ed entro 96 ore dal trattamento. Tabellare l'area trattata. Evitare l'utilizzo in giornate ventose per non incorrere in indesiderati effetti di deriva. Dopo l'utilizzo del prodotto, prima di effettuare altre operazioni, lavare accuratamente con sapone ed acqua le mani e il viso. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole tra le 48 e 96 ore dal trattamento con Dormex® indossare dispositivi di protezione atti ad evitare il contatto con la pelle (vedi dispositivi di protezione individuale - protezione del corpo). Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi in magazzini a temperature mai superiori ai 20° C. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Devono essere indossati sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione del prodotto e la pulizia delle attrezzature. Durante lavorazioni agricole tra le 48 e le 96 ore dal trattamento indossare dispositivi di protezione del corpo: **- Protezione del corpo**: tuta integrale per la protezione da sostanze chimiche. Guanti protettivi resistenti a soluzioni acide (in nitrile, neoprene o PVC). Stivali resistenti contro agenti chimici. **- Protezione delle vie respiratorie**: Maschera intera (CE EN 136) con filtro antipolvere di classe 2 (CE EN 143) oppure cappuccio o casco integrale con sistema di ventilazione assistita con filtro antipolvere di classe 2 (occhi e viso devono essere protetti completamente). Lavare bene con acqua gli indumenti protettivi al termine dei lavori. Non usare lo stesso filtro per trattamenti con altri prodotti fitosanitari. **INFORMAZIONI DI PRIMO SOCCORSO**: **Contatto cutaneo: -** Togliere immediatamente gli abiti contaminati; - lavare abbondantemente la cute con acqua e sapone per 15-20 minuti; - non applicare pomate sulla cute, se non indicato da personale medico; - chiamare un Centro Antiveleni o rivolgersi a un medico. **Inalazione:** - allontanare la persona esposta dall'ambiente contaminato; - se la persona non respira, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente il 118 o un'ambulanza; - chiamare un Centro Antiveleni o rivolgersi a un medico. **Contatto oculare**: - a palpebra aperta lavare delicatamente con acqua per 15-20 minuti; - rimuovere le lenti a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti di lavaggio e quindi continuare il lavaggio; - chiamare un Centro Antiveleni o rivolgersi a un medico; - se permane lacrimazione o arrossamento richiedere una visita oculistica. **Ingestione:** - chiamare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico; - non indurre il vomito perché può peggiorare le lesioni, se presenti; - sciacquare la bocca con acqua e non ingerire nulla; - non somministrare nulla se il soggetto è incosciente. **INFORMAZIONI PER IL MEDICO** L'idrogeno cianammide è irritante e caustico per gli occhi, per la cute e per le mucose: da non confondere con il cianuro o con l'acido cianidrico. NON ESISTONO ANTIDOTI. **Per contatto cutaneo**: irritazione, arrossamento, ulcerazione e sensibilizzazione; **Per contatto oculare**: irritazione e arrossamento delle congiuntive, lacrimazione; **Per inalazione:** irritazione delle mucose respiratorie, con possibilità di evoluzione in bronchiti, polmoniti ed edema polmonare acuto; **Per ingestione**: irritazione e causticazione delle mucose del tratto gastroenterico. In caso di ingestione, non provocare il vomito, far sciacquare la bocca e non far ingerire nulla; se il paziente lamenta bruciore retrosternale o gastrico, eseguire esofagogastroduodenoscopia a fibre ottiche, quindi svuotare lo stomaco; somministrare inibitori di pompa protonica e/o protettori della mucosa. Se il paziente non è cosciente, tutte le procedure sopra elencate devono essere precedute da supporto delle funzioni vitali. **ATTENZIONE: se l'esposizione ad idrogeno cianammide si verifica in presenza di alcool nel sangue**, può comparire una sindrome da accumulo di acetaldeide caratterizzata da: arrossamento del viso, tremori, nausea, vomito, astenia, dolore toracico, dispnea, cefalea, tachicardia e ipertensione.

Rivolgersi al pronto soccorso oppure al Centro Antiveleni di Milano
(Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano Tel.: 02-66101029)
Numero telefonico di emergenza della DEGUSSA AG: 0049-2365-492232

Il produttore garantisce la composizione del preparato ed il contenuto. L'utilizzatore è responsabile dei danni causati dalla non osservanza o dalla osservanza parziale delle istruzioni contenute in questa etichetta.
ATTENZIONE: La scelta o l'impiego non corretto dei dispositivi di protezione individuale può causare danni alla salute dell'operatore.
Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Proteggere il prodotto contro l'umidità, radiazioni solari e calore.

Fitoregolatore in formulazione liquida in grado di interrompere la dormienza delle piante decidue e di accelerare la fine del loro riposo invernale. La sua applicazione anticipa l'apertura delle gemme, con uniformità di germogliamento, riduzione delle gemme cieche, uniformità di fioritura e precocità di raccolta.

IMPIEGO: Dormex® deve essere usato solo una volta per ogni periodo vegetativo ai dosaggi ed ai periodi di applicazione consigliati, come riportato nella tabella che segue. Il prodotto deve essere applicato esclusivamente con atomizzatori trainati o semoventi. E' assolutamente vietata l'applicazione manuale del prodotto. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di pompa a spalla, ivi compreso l'atomizzatore a spalla. Sono assolutamente vietati trattamenti con altri mezzi (pennelli, spugne, ecc.). L'applicazione deve essere orientata alle gemme che devono essere trattate in maniera uniforme. Il prodotto non è sistemico. Evitare la formazione di gocce sulla parte trattata. Il Dormex® deve essere applicato almeno un mese prima del presunto movimento delle gemme e comunque esclusivamente sulle gemme ancora in fase di dormienza. Evitare il trattamento con giornate a temperature eccessivamente basse. Usare olii invernali solo dopo 7 giorni dall'applicazione di Dormex®. Eseguire i trattamenti solo su colture assolutamente sane e con gemme ben lignificate. Evitare la deriva su altre piante coltivate e spontanee per escludere possibili effetti fitotossici su piante non target. Durante le fasi di preparazione della miscela e applicazione del prodotto e durante lavorazioni agricoli tra le 48 e le 96 ore dal trattamento adoperare i dispositivi di protezione descritti (vedi dispositivi di protezione individuali). La scelta del dosaggio deve essere in funzione della coltura, della varietà, dell'età dell'impianto, delle ore di freddo da compensare ed altri fattori. Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla rete vendita oppure al produttore.

Coltura	Dosaggio	Periodo di applicazione
Actinidia	3 lt Dormex®/100 lt di acqua miscela 400-600 lt/ha	45 fino a un minimo di 30 giorni prima della presunta apertura delle gemme
Vite	2,5-3,5 lt Dormex®/100 lt di acqua miscela 400-500 lt/ha	45 fino a un minimo di 30 giorni prima della presunta apertura delle gemme
Albicocco	1,5-2,0 lt Dormex®/100 lt di acqua miscela 500-900 lt/ha	60 fino a un minimo di 45 giorni prima del movimento delle gemme
Ciliegio	2,5-3 lt Dormex®/100 lt di acqua miscela 400-600 lt/ha	60 giorni prima dell'inizio della fioritura

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è fitotossico se sono rispettati dosaggio e periodo di applicazione indicati in etichetta. AVVERTENZE: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m (per l'impiego su vite) e 40 m (per gli altri impieghi) dai corpi idrici statici, e di 5 m (per impieghi su vite ed actinidia) e 10 m (per gli altri impieghi) dai corpi idrici in movimento. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api.

ULTERIORI INDICAZIONI E PRECAUZIONI D'USO:
- da non vendersi sfuso;
- da non applicare con mezzi aerei;
- non operare contro vento;
- non contaminare altre colture; alimenti; bevande o corsi d'acqua;
- non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade;
- il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
- il contenitore non può essere riutilizzato;
- smaltire le confezioni secondo le norme vigenti;
- per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

06A08884

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 2006.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Napoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge, come modificato dall'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente l'istituzione delle autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Napoli;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 febbraio 2006 dal comune di Castellammare di Stabia, dalla regione Campania e dall'Autorità portuale di Napoli per la realizzazione di sinergie di sistema fra i porti di Napoli e di Castellammare di Stabia;

Vista la nota n. 873 del 29 giugno 2006 con la quale l'Autorità portuale di Napoli ha chiesto l'estensione della propria circoscrizione territoriale al porto di Castellammare di Stabia nel tratto di costa che va dal molo Quartuccio al molo Borbonico compresi;

Vista la lettera prot. n. 1560/SP del 6 settembre 2006, con la quale la giunta regionale della Campania ha confermato i limiti indicati dall'Autorità portuale di Napoli;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Napoli al porto di Castellammare di Stabia al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso, la crescita dei livelli occupazionali e l'aumento dei traffici;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Napoli è estesa al porto di Castellammare di Stabia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale è costituita dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese nel tratto di costa che va dal molo Quartuccio al molo Borbonico compresi.

Roma, 18 settembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

06A08911

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tora Centro Servizi - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza del liquidatore pervenuta in data 18 gennaio 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa Tora Centro Servizi - Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede in Torino, codice fiscale n. 0752132001, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Gianasso, nato a Vercelli il 13 agosto 1962, con studio in Vercelli, piazza Pajetta n. 1 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08912

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prisma - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza del liquidatore pervenuta in data 18 gennaio 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Prisma - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Torino, codice fiscale n. 07179820019, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, domiciliato in Chiusa (Cuneo), via Provinciale Beinette n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08913

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 25 agosto 2006.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2006.

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 1 comma 52 della predetta legge n. 266/2005, in base al quale le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384;

Visto il successivo comma 63 del suddetto art. 1, il quale stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998 risultano presenti € 105.000.000,00 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 e € 37.829.000 sul capitolo 3525 iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

Considerato pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2006 ammonta a complessivi € 1.624.922.940,00 di cui:

€ 1.149.000.000,00 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7.1.5.2) a seguito della legge 11 marzo 2006, n. 81;

€ 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7.1.2.6);

€ 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B.7.1.2.6);

€ 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. 7.1.2.7);

€ 37.829.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3525 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 «Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B.7.1.2.3);

€ 300.000.000,00 somme derivanti dall'art. 18 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

€ 23.780.000,00 somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 023072 del 25 luglio 2006;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.624.922.940 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 12 luglio 2006 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006, ammontanti nel complesso a € 1.624.922.940 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	€	755.429.000,00
2. Somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€	775.000.000,00
3. Somme destinate ai comuni	€	44.466.940,00
4. Somme destinate al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	€	50.027.000,00
	€	1.624.922.940,00

Art. 2.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2006;

Tab. 2) finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;

Tab. 3) finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2005;

Tab. 4) finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2005;

Tab. 5) fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo stesso.

A tal fine le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della solidarietà sociale, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 25 agosto 2006

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 317

ALLEGATO

Riparto generale anno 2006 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2006

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	1.624.922.940
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	€	755.429.000
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	775.000.000
Fondi destinati ai Comuni	€	44.466.940
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997		
Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale	€	50.027.000

Ministero della solidarietà sociale -
Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Diritti soggettivi anno 2006 - Tabella n. 2

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	€ 326.000.000
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€ 240.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	€ 148.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	€ 3.600.000
Oneri pregressi	
Artt. 19 e 20 *Legge 8 marzo 2000, n. 53*, Art. 33 *Legge 5 febbraio 1992, n. 104*	€ 37.829.000
TOTALE	**€ 755.429.000**

Ministero della solidarietà sociale -
Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Regioni anno 2006 - Tabella n. 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2005)

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2006
Abruzzo	2,45%	18.996.574,43
Basilicata	1,23%	9.535.895,85
Calabria	4,11%	31.870.422,11
Campania	9,98%	77.367.581,12
Emilia Romagna	7,05%	54.666.949,83
Friuli Ven. Giulia	2,19%	16.999.239,88
Lazio	8,60%	66.653.284,72
Liguria	3,02%	23.398.753,47
Lombardia	14,15%	109.660.267,67
Marche	2,68%	20.734.490,83
Molise	0,80%	6.181.900,10
P.A. di Bolzano	0,82%	6.383.246,84
P.A. di Trento	0,84%	6.542.382,36
Piemonte	7,18%	55.653.993,26
Puglia	6,98%	54.071.068,73
Sardegna	2,96%	22.943.144,18
Sicilia	9,19%	71.187.148,17
Toscana	6,55%	50.798.116,30
Umbria	1,64%	12.723.258,58
Valle d'Aosta	0,29%	2.236.750,47
Veneto	7,28%	56.395.531,07
TOTALI	**100%**	**€ 775.000.000,00**

Ministero della solidarietà sociale -
Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Comuni anno 2006 - Tabella n. 4

Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2005)

COMUNI	IMPORTI 2006
VENEZIA	844.067,00
MILANO	4.398.455,00
TORINO	3.121.291,00
GENOVA	2.131.404,00
BOLOGNA	1.036.835,00
FIRENZE	1.328.456,00
ROMA	9.650.449,00
NAPOLI	7.238.648,00
BARI	1.930.891,00
BRINDISI	959.388,00
TARANTO	1.501.912,00
REGGIO CALABRIA	1.745.163,00
CATANIA	2.386.538,00
PALERMO	5.014.249,00
CAGLIARI	1.179.194,00
TOTALI	44.466.940,00

Ministero della solidarietà sociale -
Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Fondo indistinto anno 2006 - Tabella n. 5

Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale	€ 50.027.000

Ministero della solidarietà sociale -
Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

FONDO INDISTINTO ANNO 2006

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE	**€**	**15.750.000**
Dlgs. 286/98 - Fondo immigrazione	€	5.750.000
Dlgs. 286/98 - Fondo immigrazione (risorse per la gestione del decreto flussi)	€	10.000.000
DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L' ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI	**€**	**25.518.473**
L. 266/91 - Fondo volontariato	€	1.178.473
L. 266/91 - Osservatorio volontariato - funzionamento	€	250.000
conferenza annuale del volontariato	€	180.000
L. 342/00 - Acquisto beni strumentali - contributi	€	7.750.000
L. 383/00 - Fondo associazionismo	€	11.000.000
L. 438/98 - promozione sociale	€	5.160.000
DIREZIONE GENERALE PER LA FAMIGLIA, I DIRITTI SOCIALI E LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	**€**	**5.159.000**
studi e ricerche	€	1.230.000
L. 285/97 - Servizio informazione e funzionamento banca dati (Ist. Innocenti)	€	1.000.000
L. 451/97 - Funzionamento Osservatorio infanzia e Centro Naz. di documentazione e analisi per l'infanzia (Ist.Innocenti)	€	1.400.000
L.451/97 organizzazione giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e adolescenza	€	250.000
programma chiusura istituti	€	500.000
Programma gioventù: co-finanziamento Commissione	€	100.000
L. 328/00 - Commissione indagine esclusione sociale	€	129.000
L. 104/92 art. 41 bis Conferenza nazionale triennale sulla disabilità	€	350.000
L. 104/92 art. 41 Costituzione osservatorio sulla disabilità	€	200.000
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	**€**	**3.599.527**
L. 284/97 - Contributo alla federazione pro-ciechi	€	1.382.914
L. 328/2000 spese per attività di valutazione e il monitoraggio	€	500.000
RIMANENZA da ripartire	€	1.716.613
Totale	**€**	**50.027.000**

06A08944

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio IRSAQ S.r.l., al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 510/2006, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2003 con il quale il laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallinello n. 50, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 settembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallinello n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2007, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validità per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato II + Regolamento CEE n. 183/93
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato IX
Numero perossidi	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato III

06A08915

DECRETO 25 settembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio IRSAQ S.r.l., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2003 con il quale il laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallinello n. 50 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 settembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)*, della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallinello n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Acidità totale.............	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Anidride Solforosa	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9
Estratto secco senza zuccheri. .	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4 + Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5
pH	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 24
Titolo alcolometrico volumico.	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5

06A08914

DECRETO 25 settembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorità pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 24 novembre 2003, con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3 è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Chianti Classico;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la giunta regionale della regione Toscana con delibera G.R. n. 435 del 19 giugno 2006 ha confermato quale autorità pubblica da designare per l'effettuazione dei controlli per la denominazione di origine protetta Chianti Classico, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Chianti Classico anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Chianti Classico registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08916

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato prof.ssa Laura Marchetti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1087, n. 306, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento relativo alle norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1110 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 e successive modifiche, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'On. Alfonso Pecoraro Scanio è nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale la prof.ssa Laura Marchetti è nominata Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito in legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio è stato ridenominato in «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Ritenuto l'opportunità di delegare al Sottosegretari di Stato prof.ssa Laura Marchetti, talune delle competenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nelle materie al medesimo attribuite dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato prof.ssa Laura Marchetti sono delegate, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, le seguenti attribuzioni:

predisporre iniziative e proposte per la promozione territoriale e la tutela dei paesaggi naturali e culturali ; in questo ambito, tenendo conto che gli aspetti naturali e ambientali costituiscono elementi paesaggistici essenziali e che le aree paesaggistiche tutelate ope legis sono fondamentali anche al fine della protezione della biodiversità, ricercare ed individuare iniziative affinché la nuova pianificazione paesaggistica che le regioni sono chiamate a fare possa costituire occasione anche per la tutela ambientale e naturalistica; seguire, per quanto di competenza, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, l'attuazione della pianificazione. Paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 42\2004 e garantire i necessari elementi di raccordo tra questa e l'individuazione e tutela della rete ecologica.

predisporre un programma nazionale per l'educazione ambientale; tenendo conto degli accordi tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro della Pubblica Istruzione;

individuare e predisporre un programma sulle politiche integrate di prodotto e i sistemi di gestione ambientale;

predisporre proposte ed iniziative sociali anche con riferimento ad eventi internazionali; in particolare predisporre proposte ed iniziative per l'attuazione della Carta di Aalborg individuando azioni per garantirne una piena applicazione in relazione alle tematiche ambientali.

Art. 2.

Per l'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, per le materie attinenti alle competenze delegate e per le altre di volta in volta indicate, il sottosegretario di Stato professoressa Laura Marchetti è altresì incaricato di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 3.

Restano riservati al Ministro:

tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti indirizzi generali di Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l'assegnazione delle correlative risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali e le nomine;

l'adozione degli atti normativi e di quelli comunque attinenti l'indirizzo politico generale del Ministero è subordinata al preventivo assenso del Ministro.

Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, vengono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro ai fini della contestuale verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 70

06A09028

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato sen. Bruno Dettori.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1087, n. 306, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento relativo alle norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1110 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924. n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 e successive modifiche, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'On. Alfonso Pecoraro Scanio è nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il Sen. Bruno Dettori è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233,con il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio è stato ridenominato in «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Ritenuta l'opportunità di delegare al sottosegretario di Stato Sen. Bruno Dettori, talune delle competenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle materie al medesimo attribuite dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato Sen. Bruno Dettori sono delegate, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, le seguenti attribuzioni:

coordina l'applicazione della Convenzione internazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, e in particolare segue l'apposito Comitato Nazionale istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e verificare che gli interventi individuati siano coerenti agli obiettivi della Convenzione e che le Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, che vedono presente questo fenomeno sul loro territorio; predispongano e realizzino piani di intervento che coinvolgano gli enti locali e i soggetti sociali;

curare i rapporti con la Regione Sardegna al fine di individuare forme di accordo e di intesa per promuovere, valorizzare e sviluppare le aree protette, terrestri e marine, e per trovare forme di collaborazione e sinergie per la difesa della biodiversità.

predispone risposte ed iniziative per l'uso razionale delle risorse idriche anche in relazione all'uso sostenibile dell'acqua nell'irrigazione.

Art. 2.

Per l'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, per le materie attinenti alle competenze delegate e per le altre di volta in volta indicate, il sottosegretario di Stato Sen. Bruno Dettori è altresì incaricato di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 3.

1. Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti indirizzi generali di Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti

generali e l'assegnazione delle correlative risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, nonché le nomine.

2. L'adozione degli atti normativi e di quelli comunque attinenti l'indirizzo politico generale del Ministero è subordinata al preventivo assenso del Ministro.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, vengono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro ai fini della contestuale verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 69

06A09029

DECRETO 28 luglio 2006.

Attribuzione delle deleghe al Sottosegretario di Stato sen. Gianni Piatti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1087, n. 306, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento relativo alle norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1110 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 e successive modifiche, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'On. Alfonso Pecoraro Scanio è nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il Sen. Gianni Piatti è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito in legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio è stato ridenominato in «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretari di Stato Sen. Gianni Piatti, talune delle competenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle materie al medesimo attribuite dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato Sen. Gianni Piatti sono delegate, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, le seguenti attribuzioni:

coordinamento delle attività connesse allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energie alternative derivanti dalla agricoltura (bietanolo, biomasse, biocarburanti);

coordinamento delle misure agroambientali, dello sviluppo rurale e delle attività connesse alla riforma della Politica Agricola Comunitaria relativamente alle competenze del Ministero;

coordinamento delle attività connesse all'attivazione del protocollo di Kyoto relativamente al settore agricolo e forestale;

richiesta di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi a ricorsi straordinari al Capo dello Stato e adozione di ogni altro atto inerente agli stessi.

Art. 2.

Per l'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, per le materie attinenti alle competenze delegate e per le altre di volta in volta indicate, il sottosegretario di Stato Sen. Gianni Piatti è altresì incaricato di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 3.

1. Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti indirizzi generali di Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l'assegnazione delle correlative risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali e le nomine;

2. L'adozione degli atti normativi e di quelli comunque attinenti l'indirizzo politico generale del Ministero è subordinata al preventivo assenso del Ministro.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, vengono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro ai fini della contestuale verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 71

06A09027

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 ottobre 2006.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore precompetitivo, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Friuli Venezia-Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;

Visto l'Accordo di programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Friuli Venezia-Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 4, del predetto Accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Acquisite le valutazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del richiamato Accordo, aventi ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici, trasmesse dal Consorzio di

biomedicina molecolare, di cui all'art. 8 dell'Accordo, e dalla regione Friuli Venezia-Giulia, rispettivamente in data 30 maggio 2005 e 19 luglio 2005;

Viste le note del 20 settembre 2006 e del 28 settembre 2006, con le quali, rispettivamente, il predetto Consorzio CBM e la regione Friuli Venezia-Giulia, relativamente all'emanazione del presente bando, hanno indicato l'opportunità di riservare 3 dei 10 milioni di euro previsti per il biennio 2005-2006, alla creazione di spin-off nell'area del distretto tecnologico di cui al richiamato Accordo;

Ritenuta la opportunità di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di programma, all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell'Università e della ricerca - MUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. Il territorio della regione Friuli Venezia-Giulia presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito della biomedicina molecolare;

l'esistenza di punti di forza nelle Università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;

la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto della biomedicina molecolare con caratteristiche di alto livello qualitativo;

la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di Enti pubblici di ricerca e di enti privati.

5. In tale quadro il MUR e la regione Friuli Venezia-Giulia hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca.

6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la regione Friuli Venezia-Giulia hanno tra l'altro concordato:

a) di destinare un importo pari a 7 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, nonché

b) di destinare 3 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.

7. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore della biomedicina molecolare e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio del Friuli Venezia-Giulia.

8. I progetti dovranno, altresì, contribuire alla promozione di piattaforme tecnologiche a rete per la ricerca industriale nei comparti produttivi della biomedicina molecolare in Friuli Venezia-Giulia. Tali piattaforme tecnologiche hanno l'obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacità di sviluppo di attività di ricerca industriale.

9. I progetti, ove previsto, dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto Accordo di programma, e ai fini di cui al precedente art. 1, comma 6.a), i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi:

Tema 1. Sviluppo di piattaforme tecnologiche per la biomedicina nel campo delle nanotecnologie e dell'imaging molecolare.

Risultati attesi:

1a) tecnologie per la rivelazione di basse concentrazioni e di eventi molecolari e cellulari in vitro ed in vivo mediante imaging e sensoring molecolare;

1b) nuovi traccianti e nuovi geni reporter per l'imaging e sensoring molecolare;

1c) tecnologie di imaging e sensoring molecolare, la valutazione dell'efficacia dell'impianto, la persistenza ed il differenziamento delle cellule staminali in modelli animali di malattia;

1d) costruzione di vettori su scala nanometrica in grado di penetrare all'interno delle cellule o di attraccare sulla loro superficie;

1e) sviluppo di tecnologie per il targeting cellulare specifico di nanovettori.

Tema 2. Applicazioni in ambito oncologico.

Risultati attesi:

2a) identificazione e caratterizzazione di nuovi geni, mutazioni e marcatori tumorali;

2b) sviluppo di nanosonde ed altre sonde molecolari per la diagnostica oncologica ed il follow up della terapia antitumorale;

2c) individuazione, caratterizzazione ed ingegnerizzazione di molecole che causano o promuovono la morte delle cellule tumorali;

2d) sviluppo di tecnologie per il targeting specifico delle cellule tumorali da parte di farmaci o vettori su scala nanometrica;

2e) produzione di farmaci con attività antitumorale mediante biotecnologie.

Tema 3. Applicazioni per le malattie cardiovascolari.

Risultati attesi:

3a) identificazione e caratterizzazione di nuovi geni e mutazioni coinvolti nello sviluppo dei vasi sanguigni e linfatici, nello sviluppo e nella funzione del cuore, nello sviluppo e nell'evoluzione della malattia aterosclerotica, con particolare riferimento ai geni potenzialmente utilizzabili a fini terapeutici;

3b) sviluppo di nuove tecnologie di imaging e sensoring molecolare per il sistema cardiovascolare a fini diagnostici e per il follow up dell'efficacia di nuove procedure terapeutiche;

3c) identificazione dei meccanismi molecolari e cellulari della rigenerazione del miocardio;

3d) sviluppo di tecnologie per il drug screening ad alta processività in sistemi molecolari e cellulari semplici per l'individuazione di nuovi farmaci per le malattie cardiovascolari;

3e) identificazione, coltura ex vivo, espansione, e valutazione della capacità rigenerativa di cellule staminali di diversa provenienza per la rigenerazione del miocardio.

Tema 4. Applicazioni per le neuroscienze nel campo delle malattie degenerative del sistema nervoso centrale.

Risultati attesi:

4a) identificazione di geni, mutazioni e marcatori precoci di degenerazione neuronale, con particolare riferimento al morbo di Alzheimer ed al morbo di Parkinson;

4b) sviluppo di tecnologie di imaging e sensoring molecolare per il riconoscimento delle diverse forme di degenerazione neuronale;

4c) individuazione di marcatori cellulari capaci di monitorare lo sviluppo normale e patologico della cellula nervosa;

4d) sviluppo di sistemi di isolamento, coltura, differenziamento ed utilizzo terapeutico delle cellule staminali neurali in modelli preclinici di malattia.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve indicare i risultati attesi previsti per il tema di riferimento.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonché nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia, ad eccezione di una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Art. 4.

Forme e misure del finanziamento dei progetti

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 500.000 euro e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 3 milioni di euro.

3. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003).

4. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei predetti progetti è stabilito in 7 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della regione Friuli Venezia-Giulia, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, in particolare PMI, delle strutture universitarie e di ricerca, in particolare dei laboratori di ricerca e centri per l'innovazione facenti parte della rete regionale del Friuli Venezia-Giulia per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico (max 30 punti);

c) idoneità della proposta, verificata sulla base dei dimostratori individuati, a creare o potenziare le piattaforme tecnologiche del Friuli Venezia-Giulia, nonché reti regionali, tra strutture pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo tecnologico dei comparti produttivi di riferimento per il distretto della biomedicina molecolare (max 20 punti);

d) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);

e) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia (max 5 punti);

f) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità (max 5 punti);

g) rilevanza delle ricadute delle attività di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento (max 10 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 90 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Selezione e finanziamento di progetti per la creazione di nuove imprese

1. Al fine di favorire nel settore della Biomedicina molecolare e nel territorio del Friuli Venezia-Giulia la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 6.b), un importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse del FAR per l'esercizio 2006, è destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.

3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Friuli Venezia-Giulia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, integrando il Comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato articolo con un rappresentante della regione.

Art. 7.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 31 gennaio 2007 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivato a partire dal 23 ottobre 2006.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazza J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08943

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 30 giugno 2006, n. **TRAGR IV/357.**

Modifica della circolare del 2 dicembre 2003 di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare, l'art. 10-*ter*;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 marzo 2006, n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 306 del 5 giugno 2006, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* recante disposizioni attuative dell'art. 10-*ter*, comma 1, del menzionato decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che con il citato decreto n. 306 del 5 giugno 2006 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha affidato all'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a. l'espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per la gestione dell'attuazione dei contratti di filiera;

Ravvisata la necessità di modificare la circolare del 2 dicembre 2003 per adeguarla al trasferimento delle funzioni e dei servizi per la gestione dell'attuazione dei contratti di filiera a ISA S.p.a.;

1. Premessa.

La presente circolare modifica la circolare del 2 dicembre 2003 per tenere conto dell'affidamento, con decreto n. 306 del 5 giugno 2006, all'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a. delle funzioni e dei servizi per la gestione dell'attuazione dei contratti di filiera, in conformità con la legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. Modifiche del punto 7.

2.1 Al punto 7.7, dopo le parole «- che provvede poi a trasferire ai singoli beneficiari gli importi loro dovuti -» sono aggiunte le seguenti parole «e/o in favore dei singoli beneficiari».

2.2 Il punto 7.8 è modificato come segue: «Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione delle agevolazioni è richiesta con una domanda, da redigere secondo lo schema riportato nel contratto stesso, corredata dalla documentazione prevista ed indirizzata ad ISA S.p.a.».

3. Modifiche del punto 8.

3.1 Il punto 8.1, è modificato come segue: «La commissione di controllo è nominata e svolge gli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 5 giugno 2006, n. 306. Le relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di filiera predisposte da ISA S.p.a., dopo la verifica della commissione di controllo, sono trasmesse entro trenta giorni alle regioni e/o province autonome interessate».

3.2 Il punto 8.2, è modificato come segue: «Entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto esecutivo, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 2006, n. 169, il soggetto beneficiario per il tramite del proponente deve presentare ad ISA S.p.a. la richiesta di erogazione del saldo con la documentazione finale di spesa».

3.3 Il punto è abrogato.

4. Modifica del punto 9.

4.1 Al punto 9.1, dopo le parole «commissione di controllo» sono aggiunte le parole «e/o di ISA S.p.a.».

5. Modifiche del punto 10.

5.1 Al punto 10.1, le parole «al Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite con le parole «ad ISA S.p.a.» e le parole «dalla commissione di controllo secondo procedure che saranno stabilite successivamente con apposita circolare» sono sostituite dalle parole «da ISA S.p.a.».

5.2 Il punto 10.2 è abrogato.

Roma, 30 giugno 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, firmata a Kiev il 23 dicembre 2003

Il giorno 19 settembre 2006 si è proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, firmata a Kiev il 23 dicembre 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 dicembre 2005, n. 277, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2006.

In conformità all'art. 76, la Convenzione entra in vigore il giorno 1° novembre 2006.

06A09026

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2006

Si segnala che nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 2005, seconda serie speciale n. 68, è stata riportata una rettifica della direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzioni all'aperto. Tale rettifica deve intendersi anche per il decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2006.

06A09030

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solosa»

Estratto determinazine n. 294 del 22 settembre 2006

Medicinale SOLOSA.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. - via Livornese, 897 - Pisa - La Vettola.

Confezione:

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117020/M (in base 10) 0YN48W (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117095/M (in base 10) 0YN4C7 (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117107/M (in base 10) 0YN4CM (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117119/M (in base 10) 0YN4CZ (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117121/M (in base 10) 0YN4D1 (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117133/M (in base 10) 0YN4DF (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117145/M (in base 10) 0YN4DT (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117057/M (in base 10) 0YN4B1 (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117069/M (in base 10) 0YN4BF (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117071/M (in base 10) 0YN4BH (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117083/M (in base 10) 0YN4BV (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117158/M (in base 10) 0YN4F6 (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117160/M (in base 10) 0YN4F8 (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117172/M (in base 10) 0YN4FN (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117184/M (in base 10) 0YN4G0 (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117196/M (in base 10) 0YN4GD (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117208/M (in base 10) 0YN4GS (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117210/M (in base 10) 0YN4GU (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117222/M (in base 10) 0YN4H6 (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117234/M (in base 10) 0YN4HL (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117246/M (in base 10) 0YN4HY (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117259/M (in base 10) 0YN4JC (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117261/M (in base 10) 0YN4JF (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117273/M (in base 10) 0YN4JT (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117285/M (in base 10) 0YN4K5 (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117297/M (in base 10) 0YN4KK (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117309/M (in base 10) 0YN4KX (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117311/M (in base 10) 0YN4KZ (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117323/M (in base 10) 0YN4LC (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117335/M (in base 10) 0YN4LR (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117347/M (in base 10) 0YN4M3 (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117350/M (in base 10) 0YN4M6 (in base 32);

confezione:

1 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117362/M (in base 10) 0YN4ML (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117374/M (in base 10) 0YN4MY (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117386/M (in base 10) 0YN4NB (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117398/M (in base 10) 0YN4NQ (in base 32);

confezione:

2 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117400/M (in base 10) 0YN4NS (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117412/M (in base 10) 0YN4P4 (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117424/M (in base 10) 0YN4PJ (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117436/M (in base 10) 0YN4PW (in base 32);

confezione:

3 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117448/M (in base 10) 0YN4Q8 (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117451/M (in base 10) 0YN4QC (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117463/M (in base 10) 0YN4QR (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117475/M (in base 10) 0YN4R3 (in base 32);

confezione:

4 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117487/M (in base 10) 0YN4RH (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117499/M (in base 10) 0YN4RV (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117501/M (in base 10) 0YN4RX (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 112 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117513/M (in base 10) 0YN4S9 (in base 32);

confezione:

6 mg compresse 280 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117525/M (in base 10) 0YN4SP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg e 6 mg contiene:

principio attivo: glimepiride 1 mg, 2mg, 3 mg, 4 mg e 6 mg;

eccipienti per le compresse da 1 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido rosso (E172);

eccipienti per le compresse da 2 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido giallo (E172), carminio indaco (E 132) lacca di alluminio;

eccipienti per le compresse da 3 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido giallo (E172);

eccipienti per le compresse da 4 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, carminio indaco (E 132), lacca di alluminio;

eccipienti per le compresse da 6 mg: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, giallo arancio (E 110) FCF lacca di alluminio.

Produzione:

Aventis Pharma S.p.a. - Strada statale 17, km 22 - 67019 Scoppito (L'Aquila);

Aventis Pharma Deutschland GmbH-Frankfurt am Main Germania.

Per «Solosa» 2 mg:

Aventis Pharma S.p.a. - Strada statale 17, km 22 - 67019 Scoppito (L'Aquila);

Aventis Pharma Deutschland GmbH - Frankfurt am Main (Germania);

Famar l'Aigle 1, Route de Crulai - L'Aigle (Francia).

Indicazioni terapeutiche:

«Solosa» è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

3 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117160/M (in base 10) 0YN4F8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro;

Confezione:

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 032117222/M (in base 10) 0YN4H6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citophase»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1020 del 22 settembre 2006

Medicinale: CITOPHASE.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 50 - 20019 - Settimo Milanese (Milano), codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione del medicinale: «Citophase» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina di produzione (causa la chiusura dell'officina stessa) ISF S.p.a. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma, attualmente autorizzata per le fasi di produzione e controllo del flaconcino di liofilizzato e di rilascio dei lotti del prodotto finito.

La nuova situazione produttiva è la seguente:

Bioindustria LIM S.p.a. sita in via De Ambrosiis, 2 - Novi Ligure (Alessandria);

produzione e confezionamento primario del flaconcino di polvere liofilizzata;

confezionamento secondario e controllo del prodotto finito Farmila-Thea Farmaceutici;

produzione e confezionamento primario della fiala solvente;

confezionamento secondario, controllo del prodotto finito e rilascio dei lotti;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029516034 - «50000 UI/ml collirio, polvere e solvente per soluzione» flacone da 5 ml;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08863

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspegic»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1021 del 22 settembre 2006

Medicinale: ASPEGIC.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano, codice fiscale 06685100155.

Variazione A.I.C.: 33. Modifica minore della produzione del prodotto finito aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione del medicinale: «Aspegic» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata l'aggiunta di un sito produttivo per il prodotto finito come di seguito specificato:

officina Panpharma sita in Zone d'actvitè du Prè-Chenot - 56380 Beignon (Francia),

per le fasi di produzione dei flaconcini di polvere: pesata della polvere sterile, lavaggio e sterilizzazione dei flaconcini, riempimento dei flaconcini in asepsi e chiusura dei flaconcini (esclusa l'operazione di sterilizzazione dei tappi) con conseguente modifica del processo produttivo per utilizzo di una linea di riempito in ambiente sotto flusso laminare e utilizzo di acqua depurata per il lavaggio dei flaconcini, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022619035 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconi polvere + 6 fiale solvente 2,5 ml.

A.I.C. n. 022619062 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconi polvere + 6 fiale solvente 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08864

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talwin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1022 del 22 settembre 2006

Medicinale: TALWIN.

Titolare A.I.C.: Hospira S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (Milano), codice fiscale 02181120599.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Talwin» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata l'aggiunta dell'officina:

Hospira S.p.a. sita in via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (Milano), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021410030 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml.

A.I.C. n. 021410042 - im 10 f 1 ml (sospesa).

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 021410042 - im 10 f 1 ml (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 021410042 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «im 10 f 1 ml» (A.I.C. n. 021410042), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A08865

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merrem»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1023 del 22 settembre 2006

Medicinale: MERREM.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Merrem» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa ad un sito aggiuntivo per la produzione controllo e confezionamento in bulk dell'intermedio miscela meropenem triidrato sterile/sodio carbonato anidro sterile.

Sumitomo Pharmaceuticals Co. Ltd - 2200 Tsurusaki Oita City - Oita 870 - 0106 (Giappone),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028949030 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 028949042 - «1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (sospesa);

A.I.C. n. 028949067 - «500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 sacca 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028949079 - «1000 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 sacca 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028949081 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 028949093 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028949030 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 028949030 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028949042 - «1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 028949042 - «1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028949067 - «500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 sacca 100 ml (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 028949067 - «500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 sacca 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028949079 - «1000 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 sacca 100 ml (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 028949079 - «1000 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 sacca 100 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone» (A.I.C. n. 028949030), «"1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone» (A.I.C. n. 028949042), «"500 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone + 1 sacca 100 ml» (A.I.C. n. 028949067), «"1000 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone + 1 sacca 100 ml» (A.I.C. n. 028949079), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A08866

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N/V n. 719 del 15 giugno 2006, dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Percital". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2006).

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2006, a pag. 88, prima colonna, è apportata la seguente modifica: al paragrafo relativo alla modifica della denominazione del medicinale, al quarto rigo, dove è scritto: da: «*Perciatl*» a: «*Percitale*», leggasi: da: «*Percital*» a: «*Percitale*».

06A09060

Comunicato relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N n. 726 del 15 giugno 2006, dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sulidamor". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 2006).

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 2006, a pag. 26, prima colonna, è apportata la seguente modifica: al paragrafo «Confezione»: in luogo di: Confezione: «*10* mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 028705059 (in base 10) - 0VD093 (in base 32) leggasi: Confezione: «*100* mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 028705059 (in base 10) - 0VD093 (in base 32).

06A09061

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-235) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00